

STATUTO dell'Associazione Medici Cattolici Italiani

ART. 1

È costituita l'associazione ecclesiale nazionale denominata Associazione Medici Cattolici Italiani (A.M.C.I.), con sede in Roma.

L'A.M.C.I. è un'associazione privata di fedeli, ai sensi dei canoni 298-299 e 321-326 del Codice di diritto canonico. L'Associazione ha durata illimitata, non svolge attività partitica o sindacale e non ha fini di lucro.

ART. 2

L'A.M.C.I. trova in Gesù Cristo "medico del corpo e dello spirito" il fondamento della propria spiritualità; coltiva una devozione particolare a Maria Santissima Salute degli infermi; ha come patrono San Luca Evangelista e Medico, nella cui festa inaugura l'anno sociale.

ART. 3

L'A.M.C.I. è riconosciuta dalla Conferenza Episcopale Italiana; aderisce alla Consulta Nazionale delle Aggregazioni Laicali; collabora con il Pontificio Consiglio per gli Operatori Sanitari (per la Pastorale della Salute) e con la Pontificia Accademia per la Vita; per il conseguimento delle sue finalità istituzionali opera con altre organizzazioni scientifiche e professionali; è membro della Federazione Europea e Internazionale dei Medici Cattolici; partecipa al Forum di Associazioni e Movimenti di ispirazione cristiana che operano in campo socio-sanitario.

ART. 4

Scopi dell'Associazione sono:

- a) contribuire alla formazione permanente dei medici in ambito spirituale, etico e morale in particolare su temi scientifici e professionali;
- b) promuovere gli studi di etica in medicina nell'ascolto ecclesiale della parola di Dio e nell'adesione al Magistero della Chiesa;
- c) animare e promuovere lo spirito di autentico servizio umano e cristiano dei medici nel rapporto con l'ammalato e i suoi familiari;
- d) agire per un sempre più dignitoso esercizio della professione medica e per la tutela dei diritti del medico e dei pazienti;
- e) educare i Soci alla retta corresponsabilità ecclesiale, sviluppando il collegamento e la collaborazione con le altre istituzioni e associazioni cattoliche o di ispirazione cristiana e favorendo iniziative per l'inserimento nei gruppi di volontariato e la loro valorizzazione;
- f) favorire l'evangelizzazione del mondo sanitario per la realizzazione, unitamente agli ammalati e agli altri operatori sanitari, di un'autentica comunità che testimoni i valori cristiani della vita;
- g) collaborare con le attività delle istituzioni che operano per la promozione della salute e per la salvaguardia dell'ambiente;
- h) favorire lo sviluppo sanitario delle popolazioni più bisognose realizzando interventi di carattere sanitario anche in collaborazione con altri organismi che operano, in armonia con le finalità istituzionali dell'A.M.C.I., in campo internazionale;
- i) proseguire nello spirito ecumenico il dialogo con operatori e istituzioni di altre confessioni religiose anche per la realizzazione di valori e obiettivi comuni nel campo dell'assistenza e della cura degli infermi.

ART. 5

L'A.M.C.I. trae le risorse economiche per lo svolgimento della propria attività dalle quote associative, da eventuali contributi e liberalità.

ART. 6

Si può aderire all'A.M.C.I. come Soci ordinari, Soci aggregati, Soci onorari e Soci sostenitori. Possono essere Soci ordinari i laureati in medicina e chirurgia.

L'ammissione come Socio ordinario, su richiesta dell'interessato e con la presentazione da parte di un Socio ordinario della Sezione, è deliberata dal Consiglio Direttivo della Sezione stessa. Il Socio ordinario è tenuto a corrispondere la quota annuale associativa stabilita dal Consiglio Nazionale.

Possono essere Soci aggregati gli studenti in Medicina dell'ultimo biennio e i diplomati dei corsi universitari per le professioni sanitarie nell'ambito della Facoltà di Medicina nonché i laureati in discipline affini.

Possono essere Soci onorari personalità che abbiano acquisito nel campo della medicina e delle scienze affini particolari benemeritenze al servizio della Chiesa, della società e dell'Associazione. Come Soci onorari possono essere ammessi operatori sanitari che, pur non professando la religione cattolica, si ispirano ai principi cristiani.

Possono essere Soci sostenitori persone fisiche e giuridiche che liberamente, secondo le modalità concordate con la Presidenza Nazionale, contribuiscono al raggiungimento degli scopi dell'A.M.C.I.

ART. 7

Le articolazioni di base dell'A.M.C.I. sono:

- a) le Sezioni Diocesane;
- b) le Presidenze Regionali.

ART. 8

La Sezione Diocesana è costituita nella sede della Diocesi; a essa aderiscono almeno dieci soci ordinari. Secondo l'opportunità, possono essere istituite nella stessa Diocesi altre Sezioni, purché non abbiano sede nello stesso Comune.

In particolari situazioni il Consiglio Nazionale può autorizzare la costituzione di Sezioni Interdiocesane. Il riconoscimento della Sezione è deliberato dal Consiglio di Presidenza Nazionale. La Sezione offre la propria collaborazione al Vescovo della Diocesi a servizio della pastorale diocesana. Nelle Diocesi dove l'Associazione non è presente, il Presidente Regionale, sentito il Vescovo, può nominare un incaricato locale, che sia medico, perché promuova la costituzione della Sezione Diocesana.

ART. 9

Gli organi della Sezione sono:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente.

ART. 10

L'Assemblea è formata dai Soci ordinari in regola con il versamento annuale della quota associativa. L'Assemblea si raduna ordinariamente almeno una volta l'anno su convocazione del Presidente. Può essere convocata in via straordinaria qualora il Presidente ne ravvisi l'opportunità, ovvero quando lo richiede un terzo dei membri del Consiglio Direttivo o la metà di uno dei Soci effettivi in regola con il versamento della quota associativa.

L'Assemblea elegge tra i soci ordinari i membri del Consiglio Direttivo della Sezione; approva il programma annuale delle attività associative; approva i bilanci; ratifica le eventuali delibere di radiazione dei Soci adottate dal Consiglio Direttivo; esamina le questioni che il Consiglio Direttivo ritiene di dover sottoporre alla sua valutazione.

ART 11

Il Consiglio Direttivo della Sezione è composto da un numero determinato e dispari di membri, stabilito dall'Assemblea dei Soci, sentito il Presidente Regionale.

Elegge al suo interno un Presidente e uno o due Vice Presidenti.

Nomina su proposta del Presidente il Segretario e il Tesoriere.

Esso:

- elabora il programma annuale delle attività associative tenendo conto delle linee programmatiche fissate dall'Assemblea Nazionale e dal Consiglio Nazionale;
- cura la realizzazione delle attività del programma associativo approvato dall'Assemblea Nazionale e dal Consiglio Nazionale;
- d'intesa con il Presidente Regionale, promuove iniziative nell'ambito delle finalità dell'Associazione;
- delibera sull'ammissione e sulla radiazione dei Soci;
- propone al Consiglio Nazionale la nomina del Presidente onorario e di Soci onorari della Sezione, scelti tra quanti si sono particolarmente distinti nella vita associativa.

Il Consiglio Direttivo può cooptare Soci in ragione della loro competenza specifica, in numero non superiore a quello dei suoi membri eletti.

I Soci cooptati hanno soltanto voto consultivo.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente di regola una volta al mese.

Alle riunioni del Consiglio Direttivo può partecipare il Presidente Regionale.

Il Presidente informa periodicamente il Presidente Regionale e la Presidenza Nazionale sull'attività della Sezione. I Consiglieri durano in carica quattro anni e possono essere rieletti.

ART. 12

Il Presidente:

- a) rappresenta la Sezione;
- b) convoca l'Assemblea e il Consiglio Direttivo;
- c) presiede le sedute dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- d) adempie ai compiti affidatigli dalla Presidenza Nazionale e dal Consiglio Nazionale;
- e) mantiene costanti rapporti informativi e di collaborazione con la Presidenza Nazionale e con il Presidente Regionale;
- f) partecipa all'elezione del Presidente Regionale.

Il Presidente di Sezione dura in carica quattro anni e può essere rieletto per un secondo quadriennio consecutivo.

ART. 13

Il Vice Presidente coadiuva il Presidente e lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento. Dura in carica quattro anni e può essere rieletto per un secondo quadriennio consecutivo.

ART. 14

Il Segretario, d'intesa con il Presidente:

- a) dà esecuzione alle attività del programma associativo annuale;
- b) organizza e coordina le iniziative opportune nell'ambito delle finalità associative, informandone il Consiglio Direttivo.

Dura in carica quattro anni e può essere rieletto.

ART. 15

Il Tesoriere:

- a) provvede alla riscossione delle quote associative;
- b) redige annualmente lo stato di previsione e il rendiconto consuntivo.

Dura in carica quattro anni e può essere rieletto.

ART. 16

Il Presidente Regionale:

- a) promuove le iniziative dell'A.M.C.I. a carattere regionale, d'intesa con il Presidente Nazionale;
- b) coordina le attività delle Sezioni diocesane nel rispetto della autonomia associativa;
- c) promuove l'istituzione di nuove Sezioni;
- d) adempie i compiti affidatigli dalla Presidenza Nazionale e dal Consiglio Nazionale;
- e) fa parte di diritto del Consiglio Nazionale.

Il Presidente Regionale è coadiuvato da un Vice Presidente che lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento.

La Presidenza Regionale è composta dal Presidente e da un Vice Presidente, eletti dai Presidenti delle Sezioni della Regione, di norma, tra i medesimi.

Il Presidente Regionale dura in carica quattro anni e può essere rieletto per un secondo quadriennio consecutivo.

ART. 17

Gli organi nazionali dell'A.M.C.I. sono:

- a) l'Assemblea Nazionale;
- b) il Consiglio Nazionale;
- c) il Presidente Nazionale.

ART. 18

L'Assemblea Nazionale è costituita dai Presidenti delle Sezioni, dai Presidenti Regionali, dai Consiglieri Nazionali, dai membri cooptati nel Consiglio Nazionale e dagli ex Presidenti Nazionali.

ART. 19

L'Assemblea Nazionale:

- a) approva la relazione morale e finanziaria del Consiglio Nazionale;
- b) predisporre e delibera le attività associative, demandandone l'attuazione al Consiglio Nazionale, ai Presidenti Regionali e alle Sezioni;
- c) elegge la Commissione elettorale per l'elezione dei Consiglieri Nazionali;
- d) elegge i Consiglieri Nazionali in numero di venticinque;
- e) approva lo Statuto e le sue modifiche, che devono essere ratificate dalla Conferenza Episcopale Italiana; f) approva il Regolamento e le sue modifiche;
- g) elegge, su proposta del Consiglio Nazionale, il Presidente Onorario Nazionale.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono impegnative per tutti i Soci e per gli organi dell'Associazione. Hanno

diritto di voto tutti i componenti l'Assemblea, con eccezione dei Soci cooptati. I Consiglieri Nazionali si astengono dal voto sulla relazione morale e finanziaria.

ART. 20

L'Assemblea Nazionale, previa deliberazione del Consiglio Nazionale, è convocata dal Presidente ordinariamente ogni due anni.

Può essere convocata in via straordinaria su richiesta del Consiglio di Presidenza Nazionale, o della maggioranza assoluta dei Consiglieri Nazionali, o dei due terzi dei Presidenti di Sezione.

ART. 21

Il Consiglio Nazionale è composto da venticinque Consiglieri eletti dall'Assemblea Nazionale secondo le modalità stabilite nel Regolamento; dai Presidenti Regionali; dai Consiglieri Cooptati. Fanno parte di diritto del Consiglio Nazionale i Soci Fondatori e gli ex Presidenti Nazionali.

ART. 22

Il Consiglio Nazionale:

a) elegge tra i suoi membri il Presidente Nazionale, tre Vice Presidenti e, su proposta del Presidente, il Segretario Nazionale e il Tesoriere; quest'ultimo può essere scelto tra persone competenti anche al di fuori dei componenti il Consiglio Nazionale e in tal caso è membro di diritto del medesimo Consiglio;

b) decide sull'eventuale incompatibilità tra le cariche associative e altri incarichi ricoperti dai Soci;

c) designa il rappresentante dall'A.M.C.I. nel direttivo della Federazione Europea dei Medici Cattolici e un suo sostituto. Se il rappresentante eletto non è Consigliere Nazionale, viene cooptato nel Consiglio Nazionale

. I Consiglieri Nazionali durano in carica quattro anni e possono essere rieletti per un secondo quadriennio consecutivo.

ART. 23

Il Consiglio Nazionale è convocato dal Presidente Nazionale ordinariamente due volte l'anno e, comunque, in coincidenza con l'Assemblea Nazionale.

Può essere convocato in via straordinaria su richiesta unanime del Consiglio di Presidenza, o di almeno due terzi dei membri del Consiglio Nazionale, esclusi i Consiglieri Cooptati.

ART. 24

Il Presidente Nazionale:

a) ha la legale rappresentanza dell'Associazione; **b)** convoca e presiede il Consiglio di Presidenza e il Consiglio Nazionale; **c)** dirige l'attività degli uffici centrali; **d)** indice la riunione dei Presidenti delle Sezioni per l'elezione del Presidente Regionale; **e)** è il Direttore del periodico dell'Associazione; **f)** è membro di diritto del Consiglio di Amministrazione della Casa Editrice Orizzonte Medico s.r.l.

Dura in carica quattro anni e può essere rieletto per un secondo quadriennio consecutivo.

ART. 25

I Vice Presidenti Nazionali, eletti in rappresentanza delle tre aree geografiche (nord, centro, sud), coadiuvano il Presidente Nazionale. Uno di essi, designato dal Presidente Nazionale, lo sostituisce come Vicario in caso di assenza o di impedimento. In particolare i Vice Presidenti coordinano le attività delle Regioni della propria area geografica e promuovono iniziative, in accordo con i Presidenti Regionali, per la migliore realizzazione degli scopi statuari dell'A.M.C.I.

Durano in carica quattro anni e possono essere rieletti per un secondo quadriennio consecutivo.

ART. 26

Il Segretario Nazionale, d'intesa con il Presidente Nazionale:

a) dà esecuzione alle attività contenute nel programma associativo annuale approvato dall'Assemblea;

b) assiste il Presidente nella sua attività;

c) dirige il lavoro della Segreteria;

d) mantiene i rapporti con i presidenti Regionali e di Sezione;

e) cura la redazione dei verbali e custodisce l'archivio.

Il Segretario Nazionale può essere coadiuvato da uno o due Vice Segretari nominati su sua proposta dal Presidente Nazionale, sentito il Consiglio Nazionale.

Dura in carica quattro anni e può essere rieletto per un secondo quadriennio consecutivo.

ART. 27

Il Tesoriere Nazionale:

a) cura l'amministrazione economico-finanziaria dell'Associazione;

b) redige la relazione finanziaria e il bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione del Consiglio Nazionale.

Dura in carica quattro anni e può essere rieletto per un secondo quadriennio consecutivo.

ART. 28

Il Consiglio Nazionale:

- a)** approva la relazione morale presentata dal Consiglio di Presidenza;
- b)** elabora le linee guida del programma di attività di carattere religioso, medico-morale e scientifico;
- c)** approva il bilancio annuale preventivo e consuntivo predisposto dal Tesoriere Nazionale;
- d)** determina la misura della quota sociale che deve essere corrisposta da ciascuna Sezione alla Presidenza Nazionale;
- e)** stabilisce la data e la sede dell'Assemblea Nazionale;
- f)** nomina, su proposta dei Presidenti delle singole Sezioni, il Presidente Onorario della Sezione e i Soci Onorari;
- g)** coopta Soci che abbiano una particolare competenza in numero non superiore a un terzo dei componenti il Consiglio Nazionale; **h)** coopta il Presidente ed il Segretario della Federazione Internazionale dei Medici Cattolici nonché il Presidente e/o Segretario della Federazione Europea dei Medici Cattolici, il Coordinatore del Forum delle Associazioni e Movimenti di ispirazione cristiana operanti campo socio sanitario e il Presidente della società Italiana di Bioetica e dei Comitati di Bioetica, se sono Soci dell'Associazione;
- i)** nomina i Soci Onorari;
- j)** delibera gli atti di ordinaria amministrazione.

ART. 29

Il Consiglio di Presidenza Nazionale è composto dal Presidente, dai Vice Presidenti, dal Segretario e dal Tesoriere.

Il Consiglio di Presidenza:

- a)** promuove e coordina l'attività delle sezioni secondo le finalità dell'Associazione e le deliberazioni del Consiglio Nazionale;
- b)** sostiene le Sezioni per l'attuazione del programma associativo;
- c)** cura l'organizzazioni dei convegni, dei congressi e delle varie iniziative;
- d)** delibera gli atti di straordinaria amministrazione;
- e)** coordina l'attività editoriale;
- f)** dispone in caso d'urgenza gli opportuni provvedimenti su materia di competenza del Consiglio Nazionale;
- g)** ratifica l'elezione dei Consigli di Sezione e l'istituzione di nuove Sezioni;
- h)** verifica l'amministrazione centrale dell'Associazione;
- i)** presenta al Consiglio Nazionale la relazione morale e finanziaria sull'attività annuale dell'Associazione;
- j)** pone all'approvazione del Consiglio Nazionale il bilancio preventivo e consuntivo.

ART. 30

L'Associazione ha un Assistente Ecclesiastico Nazionale nominato dalla Conferenza Episcopale Italiana in base a una terna indicata dal Consiglio Nazionale.

L'Assistente Ecclesiastico Nazionale:

- a)** rappresenta l'Autorità ecclesiastica in seno all'Associazione;
- b)** anima e sostiene la comunione e il servizio ecclesiale dell'Associazione ed è il garante della fedeltà al Magistero della Chiesa;
- c)** offre all'Associazione e agli Assistenti Ecclesiastici delle Sezioni le indicazioni per il cammino spirituale e per l'attività pastorale dei Soci, promuovendo al riguardo le opportune iniziative;
- d)** programma le riunioni degli Assistenti Ecclesiastici delle Sezioni per trattare i problemi riguardanti il loro ufficio.

L'Assistente Ecclesiastico Nazionale partecipa con voto consultivo all'Assemblea Nazionale, al Consiglio Nazionale e al Consiglio di Presidenza. L'Assistente Ecclesiastico Nazionale può essere coadiuvato da uno o più Vice Assistenti da lui nominati.

Dura in carica quattro anni e può essere rieletto.

ART. 31

Ciascuna Regione ha un Assistente Ecclesiastico Regionale nominato dalla Conferenza Episcopale Regionale in base a una terna indicata dalla Presidenza Regionale, sentito l'Assistente Ecclesiastico Nazionale. L'Assistente Ecclesiastico Regionale coordina, insieme agli Assistenti delle Sezioni e al Presidente Regionale, le iniziative formative e spirituali per i Soci.

Ciascuna Sezione Diocesana ha un Assistente Ecclesiastico nominato dall'Ordinario locale in base ad una terna indicata dal Presidente di Sezione. Egli partecipa con voto consultivo al Consiglio Direttivo della Sezione. L'Assistente della Sezione promuove le iniziative per la formazione spirituale dei Soci e segue il

loro impegno pastorale.

Gli Assistenti Regionali e di Sezione durano in carica quattro anni e possono essere rieletti.

ART. 32

Le decisioni degli organi deliberanti sono prese a maggioranza semplice dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Le modifiche allo Statuto e al Regolamento devono essere approvate dai due terzi dei componenti l'Assemblea Nazionale.

ART. 33

Il Consiglio Nazionale, per giustificate ragioni da valutarsi caso per caso, può derogare per un solo terzo mandato al principio della non rieleggibilità alle cariche sociali per più di due mandati consecutivi, disposto dagli articoli 12,13,16,24,25,26 e 27 del presente Statuto.

ART. 34

L'estinzione dell'Associazione è deliberata dai due terzi dei componenti l'Assemblea Nazionale, che destina il patrimonio residuo a un ente avente finalità analoghe. La delibera deve essere ratificata dalla Conferenza Episcopale Italiana.

ART. 35

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto e dal Regolamento, si applicano le norme canoniche e civili in materia di associazioni.

REGOLAMENTO

1. ADESIONE TESSERAMENTO SOCI

L'ammissione a Socio Ordinario avviene dietro presentazione da parte di un socio effettivo della Sezione e con deliberazione del Consiglio Direttivo della Sezione stessa. Il Socio Ordinario è tenuto a corrispondere la quota annuale associativa stabilita dal Consiglio Nazionale. La Sezione rilascia a ciascun socio ordinario ed aggregato la tessera annuale dell'Associazione, al Socio Onorario e al Socio Sostenitore la tessera viene rilasciata dal Presidente Nazionale. Entro e non oltre la Pasqua le sezioni dovranno inviare alla Presidenza Nazionale le quote per il tesseramento. Oltre tale data gli organi nazionali potranno contattare i singoli soci delle Sezioni inadempienti per provvedere al rinnovo diretto dell'iscrizione.

2. QUOTE SOCIALI

Il Consiglio Direttivo della Sezione fissa all'inizio dell'anno sociale la quota di iscrizione all'Associazione comprensiva della parte da versare alla Tesoreria Nazionale, così come fissata dal Consiglio Nazionale, e dalla integrazione per le esigenze della locale Sezione e della Presidenza Regionale.

3. COMPITI

I - CONSIGLIO DIRETTIVO

a) Provvede annualmente al rinnovo del tesseramento entro i termini e con le modalità fissati dal Consiglio Nazionale.

b) Invia ogni anno alla Presidenza Nazionale e al Presidente Regionale la relazione della attività programmate e compiute

c) Delibera la decadenza di un socio per i seguenti motivi:

1. comportamento contrario alle finalità statutarie dell'Associazione particolarmente se in contrasto in tutto o in parte al Magistero dottrinale della Chiesa
2. sistematica assenza ingiustificata alle attività della Sezione
3. morosità da almeno due anni

II - SOCI

a) Partecipano con assiduità alle iniziative di studio, culturali e religiose promosse dalla Sezione

b) Provvedono annualmente al rinnovo del tesseramento entro i termini fissati dal Consiglio Nazionale

III - MEMBRI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

a) I membri del Consiglio Direttivo sono tenuti a partecipare con assiduità alle riunioni del Consiglio stesso. E' motivo di decadenza dall'incarico di componente del Consiglio Direttivo

l'assenza ingiustificata ad almeno quattro riunioni consecutive del Consiglio.

b) In caso di dimissione o di decadenza subentra il primo dei non eletti (ed a parità di voti il più anziano di iscrizione all'AMCI).

c) Qualora il Consiglio Direttivo ritenesse di eleggere 2 Vice Presidenti, uno dei due, su proposta del Presidente, sarà nominato dal Consiglio Direttivo stesso "Vicario" e rappresenterà il Presidente in caso di assenza.

d) In caso di dimissione o di decadenza del Presidente, fermo restando la temporanea sostituzione da parte del Vice Presidente Vicario, il Consiglio Direttivo procederà entro un mese, alla nomina del nuovo Presidente, a norma dell'art. 11 dello Statuto.

IV- IL PRESIDENTE REGIONALE

a) Il Presidente Regionale è tenuto ad incontrare congiuntamente almeno una volta l'anno i Presidenti delle Sezioni della Regione di sua competenza.

b) Il Presidente Regionale è tenuto a presentare annualmente una relazione alla Presidenza Nazionale sulla sua attività. Opera in stretta correlazione con il Presidente e Segretario Nazionale che coordinano le attività dei Presidenti Regionali.

c) La carica di Presidente Regionale è incompatibile con quella di Consigliere Nazionale

V- MEMBRI DEL CONSIGLIO NAZIONALE

I Consiglieri eletti sono tenuti a partecipare alle riunioni del Consiglio che valuterà eventuali reiterate assenze ingiustificate, ai fini di una decadenza dall'incarico deliberata dal Consiglio Nazionale stesso.

4. DECADENZA DEI CONSIGLI DIRETTIVI

Il Consiglio Nazionale può dichiarare decaduto il Consiglio Direttivo di una Sezione nel caso si verifichi una delle seguenti circostanze:

a) mancato tesseramento del minimo statutario dei soci della Sezione per due anni consecutivi

b) assenza ingiustificata del Presidente e di un suo delegato, della stessa sezione, al Congresso Nazionale

c) mancanza di attività per almeno due anni

d) organizzazione di iniziative in contrasto con i fini statuari

e) gravi ed insanabili controversie in seno alla Sezione che ne paralizzino le attività e ne compromettano l'immagine

Nelle evenienze suddette il Consiglio di Presidenza nazionale provvede alla convocazione della Assemblea dei Soci della Sezione, presieduta dal presidente Nazionale o dal Segretario Nazionale o da un loro rappresentante.

5. ELEZIONI

I- SEZIONI

a) Ogni Sezione entro il bimestre successivo alla scadenza naturale deve rinnovare il proprio Consiglio Direttivo.

b) Alle elezioni, che saranno organizzate dal Consiglio Direttivo uscente con le modalità che ciascun Consiglio riterrà opportune adottare a seconda della particolare situazione locale, parteciperanno solo i soci ordinari in regola con le quote sociali

II- CONSIGLIO NAZIONALE Per la elezione dei Consiglieri Nazionali i Vice Presidenti uscenti, per ognuna delle tre aree geografiche, propongono una rosa di candidati dopo aver ascoltato i Presidenti Regionali uscenti e i Presidenti delle Sezioni.

I Consiglieri Nazionali sono eletti secondo la seguente ripartizione:

- o sette da tutti i Presidenti delle Sezioni tra i Soci di tutte le Sezioni
- o sei dai Presidenti delle Sezioni del Nord tra i soci di dette Sezioni
- o sei dai Presidenti delle Sezioni del Centro tra i Soci di dette Sezioni
- o sei dai Presidenti delle Sezioni del Sud tra i Soci di dette Sezioni.

Le Sezioni del Nord sono quelle delle Regioni: Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Liguria, Trentino Alto Adige, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia e Veneto.

Le Sezioni del Centro sono quelle delle Regioni: Toscana, Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise, Sardegna.

Le Sezioni del Sud sono quelle delle Regioni: Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia.

Ogni Sezione partecipa alla votazione con un numero di voti pari al numero dei Soci Ordinari in

regola con le quote sociali con un sistema che garantisca l'anonimato.

6. NORME GENERALI

- 0. Le decisioni degli organi deliberanti dovranno essere prese a maggioranza semplice dei presenti ed in caso di parità prevarrà il voto del Presidente della seduta.
- 1. Per i candidati a cariche dirigenziali nazionali è richiesta un'anzianità di Socio AMCI di almeno 5 anni, e di tre per quelle locali. Eventuali deroghe a suddetta anzianità vengono concesse dal Consiglio Nazionale purchè comunque il candidato abbia almeno due anni di iscrizione.
- 2. Gli aventi diritto al voto possono farsi sostituire, in caso di impedimento, da un Socio il quale, peraltro, non può ricevere più di due deleghe.

7. MODIFICHE DELLO STATUTO

Per ogni modifica dello Statuto è richiesta l'approvazione dei 2/3 dei componenti l'Assemblea Nazionale.

8. MODIFICHE DEL REGOLAMENTO

Ogni modifica del regolamento deve essere richiesta alla Presidenza Nazionale da metà dei Consiglieri Nazionali (o da almeno un terzo dei Presidenti di Sezione) ed essere approvata dall'Assemblea Nazionale a maggioranza semplice.

9. NORME TRANSITORIE

- o Le norme del presente statuto entrano in vigore dall'anno associativo 2004.
- o I direttivi sezionali, attualmente in carica, completano il proprio mandato secondo le norme previste dallo Statuto con il quale sono stati nominati.